

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 02/12/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 28/06/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 15/09/2020, il ricorrente chiede all'Arbitro il rimborso, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.067,23 a titolo di commissioni e provvigioni non maturate, oltre interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up front e costi recurring; la non retrocedibilità della commissione di accensione del finanziamento, chiaramente descritta in contratto, la quale comprende al suo interno spese di istruttoria, registro, notifica e oneri erariali; sottolinea che l'attività di archiviazione della documentazione non è rapportata alla durata del prestito, tanto è vero che la normativa impone al conservazione della documentazione per 10 anni dopo l'estinzione del rapporto "sicché la circostanza che il mutuatario abbia anticipatamente estinto il prestito non fa venir meno né l'obbligo di conservazione né l'attività che, a tal fine, l'istituto mutuante ha prestato"; la natura up front delle provvigioni all'agente, correlate alla fase preparatoria del contratto; l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor. Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la decisione della Corte di Giustizia EU dell'11 settembre 2019 e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, sulla base dei documenti presenti in atti, che il soggetto intervenuto a tal fine era un agente, pertanto a tali provvigioni deve essere riconosciuta natura *up front*; mentre vanno considerate *recurring* le commissioni 'per la gestione del finanziamento', per altro, come tali, già rimborsate dall'intermediario ma anche la commissione di accensione del finanziamento (lett. A del contratto), poiché remunerativa di una serie di attività alcune delle quali riferite alla durata del prestito.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle voci di costo reclamate, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate totali	84			Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	26	rate residue	58						
Oneri sostenuti									
commissioni di accensione (al netto oneri erariali)				recurring pro rata temporis	1.124,92	776,73			776,73
commissioni di intermediazione				up front	1.869,00				0,00
commissioni di gestione				recurring pro rata temporis	1.265,38	873,71		873,72	-0,01
Totale									777
						Interessi legali		sì	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 777,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS